

KINTO Italia S.p.A.

sensi e per gli effetti dall'articolo 1456 c.c. e dell'Articolo **35** delle presenti CG.

48. Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari

48.1. Qualora il Cliente sia qualificabile come "stazione appaltante" ai sensi e per gli effetti della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modifiche ed integrazioni), ciascuna delle Parti assume gli obblighi di propria competenza previsti dalla predetta Legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari derivanti dalle presenti CG e dal(i) successivo(i) Contratto(i) di Locazione.

48.2. Qualora una delle Parti non assolva agli obblighi previsti a proprio carico dalla suddetta Legge, la Parte adempiente ha facoltà di risolvere il(i) Contratto(i) di Locazione ai sensi e per gli effetti dall'art. 1456 c.c. e dell'Articolo **35** delle presenti CG, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti (conformemente all'Articolo **24** delle presenti CG).

49. Risoluzione delle controversie. Foro competente

49.1. Per tutte le controversie che insorgono tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti CG e del(i) relativo(i) Contratto(i) di Locazione, purché rientranti nelle materie espressamente indicate dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è facoltà e volontà preferenziale delle Parti di ricorrere alla mediazione presso organismi autorizzati e situati nel Foro di Roma.

49.2. In caso di esito negativo del procedimento di mediazione, è competente il Foro di Roma, con esclusione espressa e contrattualmente accettata di ogni altro Foro.

49.3. Qualora il Cliente assuma la veste di Consumatore, il Foro è quello della residenza o del domicilio elettivo di quest'ultimo, in deroga a quanto precedentemente previsto, anche in relazione alla mediazione.

49.4. Le Parti riconoscono ed accettano che il diritto applicabile alle presenti CG ed al(i) relativo(i) Contratto(i) di Locazione è quello italiano.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le Condizioni Contrattuali contenute nel presente documento, apponendo firma e timbro ove richiesto.

Per Accettazione

Data, ____/____/____

Luogo, _____

Firma Cliente**Firma Garante**

Qui di seguito di elencano le clausole sottoposte a doppia sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341 c.c.: **5.** Vigenza delle presenti Condizioni Generali; **6.** Obblighi del Cliente. Manleva; **9.** Consegna del Veicolo; **12.** Percorrenza Chilometrica. Fuel Card; **20.** Responsabilità Civile Auto – RCA. Manleva; **21.** Sinistro grave e irreparabilità del Veicolo; **23.** Furto o rapina del Veicolo; **24.** Responsabilità per danni materiali al veicolo. Manleva. Limitazioni di responsabilità; **25.** Sostituzione del Veicolo; **26.** Riconsegna del Veicolo; **29.** Canone mensile di locazione: validità e variazioni; **30.** Pagamento del canone mensile di locazione; **31.** Inadempimento o ritardi nell'adempimento degli obblighi di pagamento; **32.** Condizioni di Pagamento e Garanzie; **33.** Cessione della Posizione Contrattuale e del Credito; **34.** Recesso dal Contratto di Locazione; **35.** Clausola risolutiva espressa; **36.** Violazioni delle norme vigenti in materia di circolazione stradale. Manleva; **38.** Forza maggiore; **39.** Intestazione Temporanea del Veicolo. Manleva; **40.** Tassa automobilistica; **42.** Altre spese previste ai sensi delle presenti Condizioni Generali; **43.** Rete di Assistenza Convenzionata con KINTO Italia; **49.** Risoluzione delle controversie. Foro competente.

Per Accettazione**Firma Cliente****Firma Garante**

Condizioni Generali Codice n. Aprile_2024

**KINTO Italia S.p.A.**

Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 Roma - PEC: kintoitalia@legalmail.it

Capitale Sociale € 50.000.000,00 i.v. - Registro delle Imprese di Roma - Codice Fiscale e Partita IVA n° 15354911008 - R.E.A. n° 1584815

Certificata ISO 37001 - Certificata ISO 14001:2015 - Società con Socio Unico - Direzione e Coordinamento di KINTO Europe GmbH